REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

"CASA DI GIORNO"

ARTICOLO I Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno", in conformità alle Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 37-29527 del 01 marzo 2000 "Deliberazione Giunta Regionale n. 47-26680 del 15 febbraio 1999. Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Compagnia di S. Paolo per la realizzazione di centri diurni integrati per anziani. Obiettivi e modalità di partecipazione al bando. Criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi";
- n. 39-29311 del 07 febbraio 2000 "Legge Regionale 73 del 1996, art. 1 Nuovi ed ulteriori requisiti funzionali e strutturali per i presidi oggetto di finanziamento Obiettivi e modalità di partecipazione al bando Criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi";
- al Decreto Ministeriale n. 308 del 21 maggio 2001 "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge n. 328 del 08 novembre 2000"

ARTICOLO II DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente non autosufficienti denominato "Casa di Giorno" è un servizio rivolto alle persone anziane al fine di mantenere o recuperare la loro autonomia e di tutelare e promuovere la loro salute. In particolare è rivolto a persone le cui necessità quotidiane - assistenziali, relazionali, e sanitarie - non possono più essere soddisfatte interamente dal nucleo famigliare o dai servizi domiciliari, ma per le quali risulta improprio, o comunque prematuro, il ricovero in un servizio assistenziale residenziale.

ARTICOLO III Obiettivi

Gli obiettivi che si vogliono perseguire tramite il servizio del Centro Diurno sono:

- la tutela la salute e il benessere della persona anziana, al fine di recuperarne la possibile autonomia e di favorirne il mantenimento nel proprio contesto abitativo, familiare e relazionale;
- la fornitura di un supporto ai familiari che, pur subendo un forte condizionamento nel normale svolgimento della vita professionale e relazionale dovuto alla presenza di una persona anziana con bisogni assistenziali di una certa rilevanza, sono disponibili a mantenere il parente a domicilio e necessitano, pertanto, di appoggio significativo nelle ore diurne;
- il miglioramento e lo sviluppo delle capacità residue degli anziani, stimolandone gli interessi per renderli il più possibile attivi e partecipi alla vita sociale.

ARTICOLO IV DESTINATARI

Il Centro Diurno Integrato può ospitare al massimo contemporaneamente n. 20 persone anziane parzialmente non autosufficienti residenti sul territorio comunale. Sono definite persone anziane coloro che hanno compiuto i 65 anni di età, possono comunque essere ammesse persone che abbiano compiuto i 60 anni di età se interessate da patologie assimilabili a quelle tipiche delle persone anziane come sopra definite.

Articolo V Prestazioni

Gli obiettivi di cui all'articolo III sono perseguiti offrendo agli ospiti i seguenti servizi:

- assistenza alla persona;
- vitto;
- assistenza infermieristica;
- attività di animazione;
- attività di mobilizzazione;
- attività occupazionali;
- cure estetiche;
- sostegno alla famiglia.

Il piano assistenziale individuale (P.A.I.) è la metodologia operativa adottata. Esso contiene i seguenti elementi:

- Anamnesi dell'utente;
- Obiettivi riferiti alle seguenti aree:
 - Cura del benessere fisico della persona;
 - Mantenimento delle capacità residue;
 - Valorizzazione della persona e suo benessere all'interno del Centro;
 - Socializzazione;
 - Partecipazione a gruppi di attività motoria;
 - Benessere delle famiglie;
- Tempi per il raggiungimento degli obiettivi proposti;
- Verifica dei risultati attesi.

La realizzazione del piano assistenziale individuale prevede una fase preliminare di rilevazione e valutazione dei principali problemi e delle principali risorse residue. La valutazione è effettuata nella riunione settimanale, nella quale gli operatori riferiscono circa le osservazioni effettuate e registrate sulla scheda d'osservazione relativa alle abilità cognitive, funzionali ed all'area comportamentale

Ai fini della definizione del piano assistenziale individuale si tiene conto dei seguenti elementi:

- informazioni significative raccolte durante il colloquio con i parenti per la compilazione dell'anamnesi;
- abitudini, hobbies dell'utente come elementi principali su cui basare le attività riabilitative;
- capacità residue dell'Utente;
- approccio globale che sappia cogliere la dimensione affettiva, cognitiva ed esistenziale del soggetto in stretta connessione con la sua realtà quotidiana e con i contesti per lui più significativi:
- partecipazione attiva della persona, degli operatori, dei volontari e di tutti gli individui coinvolti nel progetto.

Entro 30 giorni dall'inserimento è compilato il P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale) ed ha una validità di circa 60 giorni. Durante questo periodo è costantemente monitorato attraverso:

- le schede attività riabilitative/riattivanti, atte a monitorare/valutare l'idoneità degli strumenti e la modalità di partecipazione dell'utente alle attività previste dal piano di lavoro, segnalate nello "schema settimanale delle attività";

Le verifiche di percorso e la verifica del piano assistenziale individuale sono attuate nella riunione organizzativa settimanale dell'equipe del Centro Diurno con particolare attenzione alle osservazioni riferite circa il monitoraggio effettuato ADEST/OSS Tutor dell'Utente e dall'Infermiera.

Le verifiche e gli aggiornamenti del P.A.I. condivisi con l'utente e con la famiglia vengono periodicamente comunicate al Servizio Sociale.

ARTICOLO VI PROCEDURA PER L'ACCESSO DELLE PERSONE AL SERVIZIO

La richiesta di inserimento potrà essere presentata dall'interessato o dai famigliari su apposito modello predisposto dal Servizio Socio-Assistenziale del Comune integrato con la modulistica richiesta dalla Commissione per l'Unità Valutativa Geriatrica della A.S.L.

L'istruttoria della domanda è seguita dal Servizio Socio-Assistenziale del Comune.

L'ammissibilità del richiedente è decisa dalla Unità Valutativa Geriatrica della A.S.L. 12 integrata da un rappresentante del Comune e dal Responsabile del Centro Diurno Integrato. La stessa commissione su richiesta del Responsabile del Centro Diurno, provvederà a rivalutare il permanere dei requisiti socio-sanitari che ne hanno determinato l'ammissione/ingresso. In caso contrario si provvederà alla dimissione.

La Commissione deciderà l'ammissibilità di un anziano al servizio, indipendentemente dalla disponibilità di posti, giudicando la reale necessità e l'adeguatezza di questa risposta assistenziale rispetto alle altre messe a disposizione dalla rete dei servizi socio-assistenziali.

Saranno inseriti al Centro Diurno, in base ai posti disponibili, i richiedenti nella posizione più alta della lista di attesa, stabilita dalla commissione secondo i criteri già applicati dall'UVG per l'assegnazione di posti convenzionati, nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 4 del presente regolamento.

La data dell'inserimento di un nuovo ospite al Centro Diurno sarà stabilita dal Responsabile dell'attività assistenziale e non potrà di norma, essere posticipata oltre dieci giorni dopo che si sarà reso disponibile un posto.

La persona ammessa sarà informata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire a cura del settore comunale competente. Qualora la persona ammessa rifiutasse il posto con dichiarazione scritta da inviarsi entro 10 giorni dalla comunicazione formale, la domanda sarà annullata a tutti gli effetti. Qualora invece richiedesse la posticipazione dell'ingresso, la domanda passerà in coda a tutte le altre in lista di attesa. Sono accettate richieste di brevi posticipazioni della data di ingresso, su domanda dell'interessato oppure dal responsabile dell'attività del Centro Diurno. Qualora la persona ammessa non potesse entrare al Centro Diurno nella data stabilita a causa di ricovero ospedaliero temporaneo, viene garantito il diritto all'ingresso entro i dieci giorni successivi alla dimissione, purchè questa avvenga entro un mese dalla comunicazione della disponibilità del posto.

ARTICOLO VII PROCEDURA PER LA DIMISSIONE DELLE PERSONE DAL SERVIZIO

Gli utenti potranno essere dimessi dal Centro Diurno per i sotto elencati motivi:

- per espressa volontà dell'utente, dei famigliari o del suo tutore;

- quando gli obiettivi previsti dal P.A.I. sono stati raggiunti ed il nucleo familiare, adeguatamente supportato dai servizi territoriali, è in grado di far fronte nuovamente al carico assistenziale del soggetto;
- quando la verifica dei risultati del progetto, fatta anche con la famiglia, determina l'impossibilità di proseguire l'intervento in regime diurno e si rende necessario il ricovero in regime residenziale;
- o comunque quando la verifica dei risultati del progetto evidenzia l'inutilità della prosecuzione dell'intervento;
- per assenze superiori a 20 giorni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo XIII del presente regolamento;
- per mancato pagamento della retta del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo XIII del presente regolamento.

La Giunta Comunale con apposito provvedimento potrà evitare la dimissione per decadimento del requisito relativo alla residenza qualora esistano comprovati motivi di carattere socio assistenziale.

ARTICOLO VIII FUNZIONAMENTO

Il Centro Diurno è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07.30 alle ore 18.30 e dalle ore 07.30 alle 13.30 il Sabato, in tutte le settimane dell'anno, senza interruzioni, esclusi i giorni festivi.

Gli utenti possono essere ammessi al centro anche per un numero inferiore di ore giornaliere e per un numero inferiore di giorni, in relazione alle necessità terapeutiche riabilitative e socio assistenziali stabilite nel piano di intervento e alle disponibilità della famiglia.

ARTICOLO IX PERSONALE IMPIEGATO

Il personale impiegato presso il centro Diurno Integrato è il seguente:

- n. 1 Responsabile Coordinatore;
- n. 3 Operatori adest/oss;
- n. 1 Infermiera Professionale part- time;
- n. 1 Psicologo.

ARTICOLO X PARTECIPAZIONE DEI FAMIGLIARI

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2004 viene costituito un Comitato dei Familiari composto da tre rappresentanti che verranno eletti nel corso della prima Assemblea Generale dei Familiari e rinnovato annualmente.

Il Comitato ha come finalità la partecipazione attiva e continuativa della famiglia nell'impostazione e valutazione dei Servizi resi dal Centro Diurno Integrato, compresa la mensa, nonché nell'effettuare proposte volte a migliorare i servizi.

Il Comitato identifica – al proprio interno – un referente.

ARTICOLO XI "CARTA DEL SERVIZIO"

I principi e le modalità finalizzati anche a tutelare le posizioni soggettive degli utenti ai sensi dell'art. 13 Legge 328/2000 e dell'art. 24 della Legge Regionale 1/2004 sono contenuti nella "Carta del servizio".

Articolo XII Servizio di trasporto

Per garantire l'accesso al Centro Diurno è organizzato, compatibilmente con la disponibilità del servizio, il trasporto degli anziani, dando priorità a coloro che sono privi di una rete familiare o informale in grado di garantirne l'accompagnamento al servizio.

La richiesta di ammissione al servizio di trasporto è formulata con la domanda di accesso al Centro Diurno.

ARTICOLO XIII RETTE E PAGAMENTI

L'ammontare della retta giornaliere per il servizio e la quota per il trasporto è fissata annualmente dalla Giunta Comunale, secondo il seguente schema:

- Retta intera consente la partecipazione dalle 7.30 alle 18.30, compresi colazione, pranzo e merenda;
- Retta parziale per il mattino consente la partecipazione dalle 7.30 alle 13.00, compresi colazione e pranzo;
- Retta parziale per il pomeriggio consente la partecipazione dalle 13.30 alle 18.30, compresa la merenda;
- Quota per il singolo trasporto.

Fino a tre giorni consecutivi di assenza la retta è calcolata in misura del 100% della quota giornaliera, la retta dal quarto al ventesimo giorno è calcolata in misura del 80% della quota giornaliera. Oltre il 21° giorno di assenza consecutiva, senza motivata ed adeguata giustificazione, si procederà alla dimissione.

In caso di mancato pagamento, e non giustificata inadempienza, sarà stabilita da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali, la dimissione dell'ospite nel rispetto delle necessità assistenziali dell'anziano.

Le prestazioni del Centro Diurno Integrato sono esenti da IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72.

I pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario, o vaglia postale, o versamenti diretti presso la Tesoreria Comunale di Biella, copia della ricevuta di attestazione di pagamento dovrà essere presentata entro 5 giorni del secondo mese successivo al mese di frequenza di riferimento agli operatori del Centro Diurno Integrato per anziani i quali a loro volta attesteranno al Settore Servizi Sociali, unitamente alle presenze registrate nell'ultimo mese, l'esatto adempimento dell'ospite.

ARTICOLO XIV

COLLEGAMENTO CON LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E SANITARIE DELLA RETE DEI SERVIZI

In accordo con il Responsabile del Centro Diurno, e previa sua specifica autorizzazione, gli altri servizi socio-assistenziali del Comune di Biella potranno utilizzare, nell'ambito dell'orario di apertura, le strutture dello stesso per le finalità loro proprie, quali, ad esempio, la mensa riservata a 4/5

utenti ultrassessantenni autosufficienti e autonomi negli spostamenti, l'igiene personale di anziani seguiti a domicilio, l'inserimento temporaneo in attività riabilitative di persone dimesse dall'ospedale e simili.

ARTICOLO XV Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento vengono applicate tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo XVI Efficacia

Il presente regolamento , divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

Sostituisce ed abroga il precedente regolamento adottato con al deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 18/11/1996.